



CONVENZIONE

TRA

L'AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 4.2

E

LA CARITAS DIOCESANA SUBURBICARIA DI PORTO SANTA RUFINA

E

LA CROCE ROSSA ITALIANA (COMITATO LOCALE DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA

PER LA GESTIONE CCORDINATA DEL “SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA”

L'anno 2022 (duemilaventidue) del mese di _____ del giorno _____ in Cerveteri, con la presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Ladispoli, in qualità di capofila dell'ambito territoriale Distretto Socio Sanitario RM 4.2, con sede in Piazza G. Falcone n 1, rappresentata dalla Dott.ssa _____ nata a _____ () il __/__/__, C.F. _____, Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale interviene al presente atto nell'interesse esclusivo del medesimo, in virtù di legge e del Decreto di nomina sindacale n. __ del __/__/__

E

La Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto Santa Rufina, di seguito denominata Caritas, con sede in Roma, via del Cenacolo, 43. ente religioso riconosciuto come persona giuridica privata ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n.121, rappresentata dalla Dr.ssa nata a _____ () il __/__/__, C.F. _____, qualità di Direttore della Caritas.

E

La Croce Rossa Italiana - Comitato Locale CRI di S. Severa - S. Marinella, di seguito denominata Croce Rossa Italiana, con sede in Roma, via del Cenacolo, 43. ente religioso riconosciuto come persona giuridica privata ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n.121, rappresentata dalla _____ nata a _____ () il __/__/__, C.F. _____, qualità di della Croce Rossa Italiana.



Premesso:

- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà);
- che il Comune di Cerveteri, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario RM 4.2, è destinatario della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà", volta al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 - annualità 2018 CUP C61B18001240003 e annualità 2019 CUP C61H19000070001;

Visto:

- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147 recante le: "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2018, recante i "*Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà*", con il quale sono stati definiti:
 - α) le condizioni di povertà estrema per l'identificazione dei soggetti destinatari degli interventi;
 - β) le priorità di intervento, in coerenza con le "*Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia*", approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;
 - χ) i criteri di riparto della Quota, riservata agli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.
- la Deliberazione della Regione Lazio n. 810 dell'11 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147*"
- la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 188 del 16/04/2020 avente ad oggetto: "*DGR 810/2018 Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Recepimento delle modificazioni e*



integrazioni ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, recante il "Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale". Presa d'atto della Quota attribuita alla Regione Lazio e approvazione dell'Allegato A) "Quadro delle Risorse - Riparto per l'Annualità 2019", in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari, della quota complessiva pari ad euro 29.441.000,00 sul capitolo H41175, esercizio finanziario 2020", con la quale la Regione ha assegnato al Distretto socio sanitario 4.2 le risorse relative al Fondo Povertà annualità 2019 e specificatamente un importo pari a € 9.278,90 per la quota servizi fondo povertà estrema e senza dimora;

- le Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" – annualità 2019

Considerato che la classificazione delle Azioni finanziabili con la Quota Servizi Povertà estrema segue quella prevista dall'Avviso 4/2016 del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusionione FSE 2014 – 2020, adottato con Decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016:

- sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia;
- prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione;
- Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia.
- Misure di accompagnamento all'autonomia.

Preso atto che il Distretto socio sanitario 4.2 intende attivare misure di sostegno alle persone in stato di povertà estrema mediante interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia quali, la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia, in risposta a bisogni primari quali l'acquisizione e distribuzione di indumenti, vestiario, calzature, sacchi a pelo, beni igienico sanitari e pasti pronti;

Ricordato che nell'adozione di servizi a bassa soglia è prevista, peraltro, che l'acquisizione di beni e di servizi di supporto in risposta a bisogni primari e il finanziamento di Unità di strada che svolgono attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto laddove esse dimorano (in genere in strada);

Tenuto conto che:



- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 “*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*”, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- ai sensi dell'art. 43 della Legge 449 del 1997, i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- la Legge 328 dell'8 novembre 2000 all'art. 1, comma 4, prevede che: “*Gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- nella medesima Legge all'art. 1, comma 5, si enuncia che: “*alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*”;
- ai sensi della Legge Quadron. 328/2000 i Soggetti del Terzo Settore concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali utilizzando in parte risorse proprie e secondo il principio dell'universalismo selettivo;

Valutato che:

- i servizi per persone senza dimora nell'ambito territoriale Distretto socio sanitario 4.2 vengono effettuati principalmente da organismi privati, in particolare di matrice ecclesiale e religiosa, il cui contributo risulta fondamentale nelle attività di contrasto alla grave emarginazione in quanto in grado di leggere in modo più rapido e flessibile i bisogni del territorio;



- tali organismi hanno generalmente un radicamento comunitario che permette loro di mobilitare risorse informali e volontarie altrimenti non facilmente utilizzabili in un sistema di servizi;
- in tali servizi si esprime un valore aggiunto di tipo relazionale, derivante dalla motivazione solidaristica dell'impegno volontario o professionale di chi vi è impegnato, che concorre a ridurre gli ostacoli all'accessibilità delle prestazioni.
- che le migliori pratiche messe in campo dal Terzo Settore in favore delle persone senza dimora abbiano luogo in quei contesti nei quali esiste un sistema pubblico di programmazione degli interventi che, lungi dal delegare loro compiti pubblici, coinvolge e valorizza i corpi intermedi nella gestione della funzione pubblica di supporto alle persone senza dimora, considerandoli autentici partner e non meri delegati o fornitori di prestazioni, con o senza corrispettivo;

Atteso che l'Ambito territoriale Distretto socio sanitario 4.2 intende sottoscrivere un accordo di collaborazione atto a garantire la gestione coordinata del servizio di "Unità di Strada" che svolga peraltro attività di ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto laddove esse dimorano;

Ritenuto che per impostare e gestire efficacemente un servizio di strada è opportuno stabilire uno stretto coordinamento tra coloro che, a qualsiasi titolo, già operano in strada e nei servizi esistenti, al fine di garantire in favore delle persone senza dimora interventi coerenti ed una corretta informazione ed in particolare le seguenti attività:

- dedicare un'attenzione specifica alla formazione del personale professionale e volontario delle unità di strada rispetto alle tipologie delle relazioni di aiuto che necessitano;
- fornire ai gruppi che operano in strada un supporto logistico che consenta di mantenere una omogenea ed adeguata offerta di beni e servizi che vengono proposti durante tutto il corso dell'anno;
- organizzare i servizi di strada in modo tale da garantire la copertura costante di alcune zone stabili di riferimento insieme ad una mobilità sul territorio che consenta di andare ad intercettare le persone senza dimora anche in luoghi non abituali;
- dotare le unità di strada di operatori secondo una logica multidisciplinare (ad es. educatori, assistenti sociali, personale sanitario, ecc.) in grado di recepire la multi-problematicità delle situazioni di chi vive in strada;
- garantire la possibilità per gli operatori di strada di dare accesso immediato, mediante canali preferenziali, ai servizi della rete (ad es. accoglienze notturne, docce, deposito bagagli, centri di distribuzione, ecc.) alle persone che ne fanno richiesta e ne hanno la possibilità;



- privilegiare l'avvio di interventi in strada che non si limitino a dare risposte a bisogni primari (sola distribuzione di generi alimentari e di conforto), ma che, anche attraverso la distribuzione degli stessi, valorizzino la componente relazionale per favorire l'avvicinamento, l'orientamento e l'accompagnamento ai servizi, pubblici e privati;
- riconoscere agli operatori di strada un più ampio ruolo di mediazione e negoziazione con il territorio nonché di ricognizione del disagio nascosto, utile non solo per il contrasto alla grave emarginazione ma anche per agevolare un più ampio intervento sociale a favore della comunità;

Appurato che la Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana risultano soggetti idonei e legittimati per esperienza, professionalità e sensibilità ad assolvere al servizio di “Unità di Strada”, in quanto operano da diversi anni in favore dei senza fissa dimora e delle persone con grave disagio di emarginazione nel territorio dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli;

Ritenuto:

- di avvalersi, per quanto sopra, di un modello di sussidiarietà orizzontale per la gestione di un servizio di “Unità di Strada”, programmando percorsi e metodologie di integrazione e di condivisione sia delle risorse sia del know-how a disposizione, compatibilmente con lo stato dell'arte dei servizi e le risorse umane ed economiche;
- che le parti intendono accordarsi nella gestione degli interventi di supporto ai senza fissa dimora garantendo massima collaborazione e condivisione del “know-how” e delle offerte sulla base del principio di sussidiarietà e in funzione dei criteri di efficacia ed economicità dell'azione;

Vista e richiamata:

- la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di intervento nell'ambito dei servizi sociali;
- la L. R. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”.
- la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 4.2, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli in data 06/07/2021, con la quale il Comune di Ladispoli ha assunto il ruolo di Comune capofila;



Richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale n. del __/__/__, con la quale peraltro è stato approvato lo schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra l'Ambito territoriale Distretto Socio Sanitario 4.2, la Caritas Diocesana Suburbicaria di Porto Santa Rufina e la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Santa Severa- Santa Marinella, per la gestione coordinata del servizio di “Unità di Strada” e demandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Ladispoli la sottoscrizione della stessa.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

ART.1 (PREMESSE E FINALITÀ)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

La presente convenzione, approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. ____ del __/__/__ disciplina i rapporti tra il Comune di Cerveteri, in qualità di ente capofila del Distretto socio-sanitario 4.2, la Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana per la gestione coordinata del servizio di Unità di Strada finalizzato a garantire interventi di natura sociale in favore di senza fissa dimora e persone in grave stato di emarginazione che dimorano nel Comune di Cerveteri e Ladispoli.

ART.2 (OGGETTO)

L'oggetto della presente convenzione è l'implementazione e la gestione coordinata del servizio di “Unità di Strada” in favore di senza fissa dimora e persone in condizioni di grave emarginazione sociale che dimorano nel Comune di Ladispoli e di Cerveteri.

Il servizio territoriale è articolato in turni diurni, serali e notturni alternati secondo un'organizzazione di tipo flessibile.

La gestione del servizio, per orari e presenza del personale, è articolata secondo le esigenze rilevate dalla Caritas Diocesana e dalla Croce Rossa Italiana.

Il servizio dovrà garantire:

- l'acquisizione degli elementi informativi utili ad impostare l'intervento attraverso un'apposita scheda che dovrà essere compilata in ogni sua parte a cura dell'operatore responsabile del turno di servizio;



- un'azione di filtro, di orientamento e di accompagnamento verso i servizi e le istituzioni preposte, ed in particolare dei Servizi Sociali dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri, anche a mezzo di ogni più utile intervento di mediazione sociale e culturale atto a garantire risposte immediate tendenti alla promozione dell'inclusione sociale.
- la consegna di vestiario e kit igienico sanitari;
- l'acquisto e la distribuzione di pasti pronti(alimenti) e bevande;
- l'acquisto ed utilizzo di attrezzature strumentali all'accoglienza notturna dei destinatari (materassini, sacchi a pelo, coperte, zaini per il trasporto degli effetti personali), prodotti ed accessori per l'igiene personale e per l'automedicazione nonché di protezione individuale;

ART.3 (DESTINATARI)

Sono destinatari dei servizi erogati dall'Unità di Strada, di cui alla presente convenzione le persone senza fissa dimora, in una condizione di grave marginalità e povertà estrema, stazionanti nel territorio dei comuni di Cerveteri e Ladispoli.

ART.4 (DURATA)

La presente convenzione decorre dal giorno della sua stipula per la durata di sei mesi.

ART.5 (FUNZIONI OPERATIVE)

L'Ambito territoriale Distretto socio sanitario 4.2 contribuisce al rafforzamento del servizio di "Unità di Strada" in favore di senza fissa dimora e persone in grave stato di emarginazione stanziando un contributo finanziario complessivo di € 9.201,59 Iva compresa se dovuta, per la gestione del servizio.

La somma sopra riferita è imputata interamente alla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2019 CUP C61H19000070001;

I costi finanziabili con il contributo stanziato dall'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 per le attività e finalità oggetto della presente convenzione sono:

- 1) Acquisto e distribuzione di beni di prima necessità quali vestiario e kit igienico-sanitari;
- 2) Acquisto di attrezzature prodotti/genere alimentari e consegna di pasti e bevande;
- 3) Acquisto di attrezzature strumentali all'accoglienza notturna dei destinatari (materassini, sacchi a pelo, coperte, zaini per il trasporto degli effetti personali);



- 4) Acquisto e distribuzione di prodotti ed accessori per l'automedicazione nonché di protezione individuale;

Le spese sostenute dai soggetti selezionati verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e dei regolari documenti fiscali, giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione, secondo le modalità previste dal successivo art.6.

Art. 6 (RISORSE FINANZIARIE)

In relazione ai servizi prestati, descritti nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Caritas Diocesana e alla Croce Rossa Italiana la somma complessiva di € 9.201,59 comprensiva di IVA, imputata per intero a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Estrema annualità 2019 CUP CUP C61H19000070001;

La somma è così ripartita tra i soggetti selezionati:

- a) Caritas Diocesana: € 5.701,59 Iva compresa se dovuta;
- b) Croce Rossa Italiana: € 3.500,00 Iva compresa se dovuta;

Le fatture dovranno evidenziare l'importo richiesto a rimborso, le attività oggetto di fattura e il CUP **CUP C61H19000070001**;

I pagamenti verranno effettuati tramite determinazione dirigenziale su presentazione di regolari fatture indicanti i CUP, vistate e quietanzate ai sensi della normativa vigente in materia.

Le fatture dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo del numero dei senza fissa dimora accolti;
- prospetto riepilogativo del tipo e quantità di vestiario, kit igienici, sacchi a pelo, coperte o altro bene consegnato ai destinatari;
- prospetto riepilogativa del numero di pasti e bevande somministrate ai destinatari;
- relazione delle attività svolte nel periodo fatturato.

Tutta la documentazione relativa alle attività convenzionate e, in particolare, quella di natura contabile dovrà essere conservata, a cura della Caritas Diocesana e della Croce Rossa Italiana, presso la sua sede.

ART. 7 (OBBLIGHI)

La Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana sono tenute a contrarre copertura assicurativa in favore dei volontari e dei terzi contro i rischi d'infortunio e d'invalidità.

La Caritas, con la presente convenzione, si impegna ad acquistare ed a distribuire beni di prima necessità, quali vestiario e kit igienico-sanitari, in favore di senza fissa dimora e persone in grave



stato di emarginazione che dimorano nel Comune di Cerveteri e Ladispoli nonché a provvedere a trasmettere al Servizio Sociale del Comune Capofila una relazione sull'attività svolta ed una rendicontazione puntuale delle spese sostenute nonché tutta la documentazione di cui all'art. 6.

La Croce Rossa Italiana, con la presente convenzione, si impegna ad acquistare e a distribuire attrezzature strumentali all'accoglienza notturna dei destinatari (materassini, sacchi a pelo, coperte, zaini per il trasporto degli effetti personali), alimenti e bevande, prodotti ed accessori per l'igiene personale e per l'automedicazione nonché di protezione individuale ed altresì a provvedere a trasmettere al Servizio Sociale del Comune Capofila una relazione sull'attività svolta ed una rendicontazione puntuale delle spese sostenute nonché tutta la documentazione di cui all'art. 6.

ART. 8 (RISOLUZIONE)

La convenzione può essere risolta per:

- scioglimento consensuale per particolari e giustificati motivi;
- per recesso di una delle parti convenzionate, da notificare all'altro ente interessato almeno due mesi prima.

ART. 9 (DECORRENZA)

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della stessa.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né oneri di disdetta, salvo quanto previsto dall'art. 4.

La presente convenzione non instaura rapporti giuridici di nessuna natura tra l'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 e gli operatori della Caritas Diocesana e della Croce Rossa Italiana impiegati per l'espletamento del servizio.

Art. 10 (RESPONSABILITA')

L'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 rimane sollevato da ogni e qualsiasi onere e responsabilità che dovesse insorgere dopo la stipula della presente convenzione.

La Caritas Diocesana e la Croce Rossa Italiana sollevano, fin'ora, l'Ambito territoriale Distretto RM 4.2 da qualsiasi onere o responsabilità derivante dalla presente convenzione anche in relazione all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, per qualunque atto od omissione da parte degli operatori nei confronti delle persone assistite o di Terzi che possano determinare responsabilità amministrative, civili e penali.

La Caritas e la Croce Rossa Italiana che sottoscrivono la presente convenzione, garantiscono espressamente l'assenza di fini di lucro della propria attività ed assicurano inoltre che nello



svolgimento di cui alla presente convenzione, metteranno in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 11 (TUTELA PRIVACY)

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali), l'Organismo aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali e dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà

Art. 12 (CONTROVERSIE)

In caso di controversie si conviene la competenza del Foro di Civitavecchia.

ART. 13 (NORME FINALI)

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

Letto, firmato e sottoscritto.

PER IL DISTRETTO RM 4.2	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
PER LA CARITAS DIOCESANA SUBURBICARIA DI PORT-SANTA RUFINA	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
PER LA CROCE ROSSA ITALIANA.....	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	

